



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO dell'ASILO NOTTURNO "L. MASSOERO"

Approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 12.2.2002

In vigore dal 26.3.2002

www.comune.genova.it

PARTE PRIMA

Dei servizi in generale

Art. 1) Oggetto

L'Asilo Notturmo "L. Massoero" eroga un servizio sociale di prima accoglienza mediante l'ospitalità notturna per un numero massimo di venti persone.

E' parte integrante del sistema complessivo di interventi che costituiscono la rete di servizi a favore delle persone senza dimora attivato nella città di Genova.

Art. 2) Destinatari del servizio

Il servizio è rivolto a tutti gli uomini adulti maggiorenni privi di mezzi e/o in difficoltà finanziaria, anche temporanea, senza distinzione di religione, razza, nazionalità.

La struttura non accoglie persone che necessitano di ricovero ospedaliero o non autosufficienti.

Art. 3) Natura del servizio

Si intende servizio sociale di prima accoglienza l'immediata risoluzione di un problema contingente di alloggio. Tale scopo viene perseguito in maniera integrata con la rete dei Servizi cittadini e con le altre strutture presenti sul territorio che forniscono servizi connessi alle problematiche dell'utenza di cui all'art. 2.

La fruizione del servizio è regolata dai successivi artt. 6) e 10).

Art. 4) Aspetti sanitari del servizio

Gli aspetti di natura e di carattere sanitario riguardanti la salute degli ospiti, allo scopo di esercitare tutte le iniziative opportune ai fini delle profilassi e dell'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale degli stessi, sono curati attraverso le modalità concordate con la A.S.L. 3 Genovese competente anche in collaborazione con le Aziende Ospedaliere cittadine.

PARTE SECONDA

Regolamento ospiti

Art. 5) Requisiti

Per accedere al pernottamento, l'utente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- aver raggiunto la maggiore età;
- essere sprovvisto di sistemazione abitativa;
- essere autosufficiente;

Considerati i vincoli strutturali dell'asilo, l'ospitalità notturna è riservata a persone di sesso maschile in assenza di manifesta alterazione; qualora eventuali utenti si ritrovassero nelle suddette condizioni, verrà attivata la rete dei servizi specialistici dedicati in grado di rispondere adeguatamente al loro stato di necessità.

Il venir meno di un solo dei requisiti di cui sopra, costituisce motivo di sospensione dalla fruizione del servizio.

Art. 6) Modalità di accesso

L'accettazione per il primo pernottamento è disposta dal personale addetto all'accoglienza notturna solamente nel caso di presentazione del richiedente nelle ore serali e sino al massimo della capacità ricettiva di cui all'art. 9.

All'atto della richiesta, o al massimo entro 3 giorni feriali (compreso quello di ammissione) devono essere presentati i seguenti documenti:

- documento di identità valido, o denuncia in caso di smarrimento del medesimo all'autorità di P.S., o Permesso di Soggiorno.

All'atto dell'ingresso viene consegnata all'ospite una documentazione concernente le possibilità, gli interventi e le azioni che la rete cittadina dei servizi offre alle persone senza dimora.

Art. 7) Documentazione

La Civica Amministrazione si riserva l'accertamento d'ufficio per appurare la veridicità dei documenti di cui all'articolo precedente.

Art. 8) Accertamenti sanitari

Gli accertamenti sanitari sono disposti di caso in caso da personale medico individuato dalla A.S.L. 3 Genovese competente anche in collaborazione con le Aziende Ospedaliere cittadine, tenuto conto delle problematiche e patologie di cui l'ospite è portatore ed in relazione anche alla durata della permanenza.

Art. 9) Disponibilità di posti

Il numero massimo di posti letto è fissato nel numero di 20.

L'ammissione alla fruizione dell'ospitalità notturna è limitata alla disponibilità dei posti letto: sono fatti salvi casi di emergenza o pubblica calamità.

Art. 10) Durata

La durata del pernottamento non può superare di norma 15 giorni consecutivi.

E' possibile usufruire nuovamente del servizio trascorsi almeno 30 giorni dalla fine del precedente pernottamento.

Detti pernottamenti non potranno comunque superare, di norma, i 100 giorni nell'arco di un anno a far data dal primo pernottamento.

Eventuali proroghe della durata della fruizione del servizio potranno essere concesse dalla competente U.O. Cittadini senza Territorio per i soggetti segnalati da servizi territoriali socio-sanitari o da enti diversi, legittimati ad operare secondo normativa vigente e che partecipino ai programmi dell'Amministrazione Comunale, in presenza di un piano di recupero psicofisico, o di reinserimento sociale, abitativo, lavorativo o familiare presentato ed attuato da detti servizi ed enti.

Art. 11) Assenze

L'assenza senza preavviso per 2 notti consecutive causa la sospensione dal servizio.

Alla persona, che ne giustifica il motivo, alla competente U.O. Cittadini senza Territorio, è concessa la tenuta del posto pur nei tempi di durata del soggiorno di cui all'art. 10.

Art. 12) Deposito del bagaglio

La persona ospite deve riporre il proprio bagaglio presso gli appositi armadi.

Il deposito del bagaglio, senza l'obbligo di custodia a carico della struttura, è consentito per un periodo massimo di trenta giorni.

Passati 30 giorni dalla partenza dell'ospite detto materiale verrà distrutto e portato in apposita discarica.

Art. 13 Orari dell'accoglienza

Gli orari di accoglienza, nonché quelli di avvio alle camere, di uscita dalle stesse, sono decisi dalla competente U.O. Cittadini senza Territorio e affissi nei locali ed all'esterno della struttura.

Le eventuali variazioni sono rese note tramite le medesime forme di pubblicità e comunicate agli enti ed organismi della rete cittadina.

Art. 14) Obblighi

È fatto obbligo agli ospiti di:

- Circolare nella struttura provvisti di documento di riconoscimento, con l'obbligo di esibirlo a richiesta del personale incaricato.
- Usare modi corretti sia nel rapporto tra ospiti che verso il personale nonché usare comportamenti consoni e rispettosi dei luoghi in cui si viene ospitati.
- Conservare con cura il materiale in uso, del quale ogni ospite è responsabile.
- Mantenere una buona igiene e pulizia personale; in caso di scarsa pulizia la U.O. può allontanare l'ospite.
- Utilizzare in modo appropriato l'armadietto assegnato depositandovi gli indumenti e gli oggetti strettamente necessari.

Art. 15) Divieti

E' proibito:

- occupare un posto diverso da quello assegnato;
- compiere atti che minaccino e provochino danni a cose della struttura;
- fumare nelle camere;
- mangiare nei locali;
- lavarsi o lavare oggetti in luoghi non all'uopo adibiti;

- depositare sopra e/o sotto i letti o ingombrare le camere con pacchi, arnesi da lavoro, indumenti e qualunque altro oggetto;
- lasciare cibarie ed indumenti sudici e maleodoranti all'interno dell'Asilo Notturno;
- lasciare materiali deperibili nei bagagli;
- introdurre e consumare nell'Asilo bevande alcoliche e/o stupefacenti;
- sputare per terra nelle camere o negli spazi comuni

La direzione non risponde di oggetti o indumenti eventualmente mancanti.

Art. 16) Sanzioni

In caso di inosservanza anche di una sola delle norme di cui ai precedenti art. 14) e 15) e sulla base di elementi di gravità e di recidività, l'U.O. Cittadini senza Territorio interviene con i seguenti provvedimenti disciplinari :

- 1) sospensione
- 2) espulsione

Art. 17) Sospensione

In caso di comportamento che turbi il regolare andamento della struttura, il Responsabile della U.O. Cittadini senza Territorio adotta il provvedimento della sospensione dal pernottamento per un periodo da uno a sette giorni.

Detto provvedimento viene comunicato all'interessato mediante apposita nota scritta.

Art. 18) Espulsione

Per comportamenti di eccezionale gravità e per la loro recidività il Responsabile della U.O. Cittadini senza Territorio adotta il provvedimento di espulsione immediata valutando anche la possibilità di vietare l'accesso alla struttura per un periodo da uno a dodici mesi.

Detto provvedimento viene comunicato all'interessato mediante apposita nota scritta.

Art.19) Ricorso

L'ospite sanzionato può far ricorso alla Direzione Servizi alla Persona entro 15 gg dall'avvenuta comunicazione del provvedimento.

Art. 20) Divulgazione del Regolamento

All'atto dell'ammissione alla fruizione del servizio, viene consegnata una copia del presente regolamento ad ogni singolo ospite, il quale rilascerà una dichiarazione firmata di presa di conoscenza del Regolamento dell'Asilo Notturmo "L. Massoero", in particolare delle norme riguardanti gli ospiti (documentazione necessaria, requisiti, obblighi e divieti).